

BGE 32 II 420

Bundesgericht (BGE), 1906-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_32_II_420

FR: ATF 32 II 420

IT: DTF 32 II 420

Volltext

420 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil;- "richl,imt'lllz. hurcl) ein ffiücfll.leifung~gei ucl), nicl)t ®enüge geleiftet, unh eben; 0:: ~uenig fann her materielle S)au~tantrClg burcl)' ba~ ?Bege~ren um ~ufgebung bC5 angefocl)enen Urteil5 erfe~t Itlerben, ba ein fold)er ~uf~eßungßanttQ~ für fid) allein nl'd) nicl)t mit ?Befimmtheit er~fennen rlll3t, \uelcl)e5 ber ,3n~alt be~ an edaffenben ~nbnrteHe5 fein foll (l>ergL ~® 24 II ~. 8; 28 II ~. 179 u. 391, fo~ Itlie bie im erftgemmnten UrteUe 3itierten ~ntfcl)eibungen). ;t)ie Bloae ?ffial)rfdjeinHcl)feit, ba13 bel' ?Berufungßflägr iu [e~ter 2inie ®utl)einung feiner l>Ot' ber oberfteu fautonalen ~uftau3 gefteUten l)l)ecf)tß6ege~t'en oeöltlecfte, tft nicf)t geeignet, bie l>om ®efe~ t)er~ Laugte aUßbrücflicf)e ~d(arun9 öu erfe~en; - erfaut: ~uf bie ?Berufung Itlirb nicf)t eingetreten. 56. Sentenza deI 30 giugno 1906, nella causa Banca cantonale ticinese contra Chiattono. Competenza del trib. fed.; ammissibilita dell'appellazione. Que- stioni pregiudiziali ; questioni di merito. Il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino eon sentenza 26 aprile 1906 ebbe a pronunciare : Le domande contenute nella petizione di causa della Banea cantonale tieinese sono respinte. Appellante da questo giudizio Ia Banea cantonale ticinese, Ia quale, eon atto 27 giugno 1906, conehiude domandando ehe siano riformati tutti i dispositivi di detta seutenza ed aeelte le domande della Banea e eioe : « 1. E rionoseiuto aHa Bauea eantonale tieinese, agenzi8 » di Lugano, il diritto di pegno suHa polizza di assieurazione » N° 16558 presso Ia Compagnia di assieurazione «La » Suisse » in Losanna, di 20000 franchi, a favore deI super- " stite dei eoniugi Antonio ed Alke Chiattono e cib in garan- " zia deI pagamento di 29175 franchi ed interessi ed ac.ces- IV. Organisation der Bundesrechtspflege . N° 56. 421 » sori a dipendenza degli effetti eambiari rrodotti a earieo » Chiattono ed a favore della Banea suddetta; » Subordinatamente: » 2. La signora Allee Chiattono e obbligata a pagare aHa » detta Banea eantonale tieinese Ia somma di 29 175 franchi » ed aeessori. » Considerando : In ratio: 1. AHa morte dello seultore Antonio Chiattono, di Lugano, sopravvenuta il 4 settembre 1904, l'agenzia in quella Citta della Banea eantonale tieinese trovossi ereditree della di lui sueeessione di una somma aseendente, eoi fitti, a 29 175 fr., dipendenti da diverse eambiali rilaseiatele dal defunto, ripe- tutamente rinnovate e da ultimo protestate. Di queste eam- biali, seeondo le eonstatazioni di fatto den' istanza superiore eantonale, Ia signora Aliee Chiattono, moglie deI defunto, si era resaavaHante di quella in data deI 10 giugno 1904, seadente il 10 settembre sueeessivo, di 17 000 franchi; di quella deI 1° agosto 1904, a scadenza 1° novembre, di 2800 franchi; di quella deI 18 agosto 1904, seadente il 18 novembre, di 600 franchi e di quella deI 28 agosto 1904, seadente il 28 novembre, di 1400 franchi. Oltre aHa propria firma apposta a queste eambiali, Ia signora Alice Chiattono rilaseiava aHa Banca, in data deI 3 agosto 1904, una diehia- razione nel senso - ehe essa eedeava aHa Bauea eantonale tieinese di Lugano, in garanzia degli impegni eambiari ehe il di lei marito teneva presso la BaneR eantonale ticinese, Ia polizza di assieurazione deHa Compagnia « La Suisse» a sua favore, polizza dell' imp'orto di 20000 franchi ehe trovavasi

a quell' epoca presso la Compagnia stessa a Losanna, in pegno per un mutuo di 4000 franchi su di essa accordato. - Di questa costituzione di pegno veniva data comunicazione alla Compagnia di assicurazione « La Suisse » in data del 28 settembre 1904, come al disposto dell' art. 217 del CO. Successivamente, in data del 9 luglio 1905 la Banca cantonale ticinese intentava contro la signora Alice Chiatton azione, proponendo di giudicare le domande già sopra riprodotte. 42 J. A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Queste domande venivano appoggiate alle considerazioni che il pegno costituito dalla Convenuta doveva ritenersi valido a termini del titolo VI, capo 11 del CO, che anche per il caso che la costituzione del pegno non fosse da ritenersi valida, la convenuta doveva essere obbligata a pagare alla Banca la somma chiesta di 29175 franchi, primo, perché le somme mutate al defunto erano state impiegate per i bisogni della famiglia e perché l'art. 103 del Cod. civ. tie. fa obbligo alla moglie di concorrere al mantenimento del marito e quindi della famiglia, quando questi non abbia mezzi sufficienti. Il 20 perché il matrimonio costituendo una società, tutto quanto fu versato dai terzi per adempiere agli obblighi che la legge impone ai coniugi nell'interesse della società deve da entrambi essere restituito e pagato, tornando applicabile per analogia l'art. 587 CO; 30 perché in ogni caso vi sarebbe da parte della convenuta una spesa di indebito addebitamento, imputabile per essa all'obbligo di restituzione. A queste conclusioni e considerazioni la Convenuta rispondeva delinando ogni e qualsiasi obbligo di fronte alla Banca, per il fatto che tanto le obbligazioni cambiarie da essa assunte, quanto la costituzione del pegno dovevano ritenersi nulli e di nessun effetto in forza dell' art. 104 Cod. civ. tie., prescrivente che la moglie non può ne obbligarsi col marito, né rendersi suo fidejussore senza essere munita di un'assistenza municipale od autorizzata dal Tribunale ad agire da sola; assistenza ed autorizzazione che mancavano ad essa quando firmò quegli atti. Statuendo in seconda istanza sulla causa, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino respingeva la domanda della Banca, partendo in sostanza dalle considerazioni: questa domanda principale, che il disposto del § 3 dell' art. 104 del Cod. civ. tie. rendeva difatti nulla la costituzione del pegno, riguardata tanto come un' alienazione di un bene, per la quale sarebbe stato necessario il consenso del marito, consenso che non risulta essere stato dato, quanto come una fidejussione o obbligazione col marito, una simile obbligazione dovendo avvenire con l'assistenza di un delegato della V. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 56. 423 Municipalità, da che pure non si è verificato. Quanto alla tesi subordinata, che nella petizione di causa la Banca aveva chiesto il pagamento delle somme portate dai pagherb, senza neppure accennare ai motivi che appoggiavano questa domanda subordinata che fu solo nelle conclusioni che vennero sviluppate le tesi in appoggio; che queste tesi devono per il respingere per motivi d'ordine e cioè non tanto perché formulate tardivamente e quindi non fatte oggetto di discussione davanti il primo giudice, quanto perché con esse si è mutato l'oggetto e il genere dell'azione, contrariamente a quanto dispone l'art. 48 della proe. civ., in quanto l'azione di pagamento fondata sui pagherb è un'azione ben diversa da quella di indebito arricchimento cui tenderebbero le tesi suddette. Del resto nessun appoggio se non venne prodotto nella petizione a sostegno del preteso arricchimento - come non esiste la pretesa ammissione in causa invocata dall'istante, - e l'azione relativa deve considerarsi come irragionevolmente introdotta. 2. E contro questa sentenza che è diretta la presente appellazione. In diritto: L'ammissibilità dell'appello dipende in primo luogo dal vedere, se la decisione della causa comporta l'applicazione di una norma di diritto federale o cantonale. Il Tribunale federale non può che in base al disposto dell' art. 56 della legge organica giudiziaria occuparsi del litigio che nella prima di queste ipotesi. Ora non vi ha

dubbio ehe la lite, tanto per ci?> ehe con- eerne la eostituzione del pegno, quanta per dbche eoneerne la tesi subordinata del preteso arrieehimento, si rife- risee a negozi giuridiei retti nella loro essenza dal diritto federale. Ma ambedue questi quesiti vennero risolti dal l'is- stanza superiore cantonale da un punto di vista preliminare, pregiudiziale per la decisione di merito; la questione della validità. del pegno, dal punto di vista della eapacita ad obbli- garsi della donna maritata, questione ehe rart. 7 della Iegge federale sulla eapaeità. eivile riserva espressamente al diritto 424 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericht. tsinstanz. cantonale, e la cui decisione non pub quindi essere sindacata da questa Corte; l'altra questione, quella den' indebito arric- chimento, dal punto di vista d'ordine den' art. 48 della proc. civ. ticinese, la cui applicazione, retta 0 non retta, non pub dei pari formare oggetto di esame da parte di questa Corte. Quantunque competente rispetto alle questioni di merito, il Tribunale federale diventa quindi incompetente ad occuparsi dell' appello per la natum speciale delle questioni pl'eliminarli dalle quali dipende e fu fatta dipendere la 801u- zione della causa. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e respiuta per titolo di irricevibilita. B. Entscheiden des Bundesgeriohts als einziger Zivilgeriohtsinstanz. Arrrets renduspar le Tribunal federal oamme instanoe unique en matiere oivile. -+-- Haftp:ßicht der Eisenbahnen. - Responsabilite des chemins de fer. 57. ~dtU 1,1~m 7. ~uui {906 tn (5a~en ~llt, JtL, gegen gJ~wti~trif~t ~uubt!ili4ijUtU, ~tri\$bttditt~u II, ~efi. Selbstverschulden : wissentliche Uebertretung polizeilicher Vor- schriften. A,"t. 2, 4 EHG; Art. :l4 Abs. 2 der Vorschriften fü,1" den Rangierdienst. A. mer Jtläger, ber im ,Ja9re 1867 geoun tit, war ~oto~ motil.lfu9rer ber (5dJweiaerifdJen ~unbe~6a9nen. 2(m 5. mcacmber 1904 9aUe er 3ule~t ben Bug 3716 ~u3ern~Dlten gefül)rt unh war mit tlieiem abenb6 6 Ul)r 46 im ~al)n90f DUen ingetrof. fen. ~r ful)r l)ierauf mit ber 2otomoti\)\e 3um fog. mepot T, ba~ fl~ im untern, nor'oßftli~en steH 'oe~ ~angierba9n90fe~ befinoet, un'o tt'(tt, na~~em er 'oie ffiCaf~iue aogegebeu uu'o 'oie mienjt. fief'oer nbge!cgt t)atte, mit feinem ~eiaer ~jggn ben ,peiml)cg n(t~ 'oer ?IDol)nung jenieit~ bcr &nre an.)Bom mepot T 3ur 2(are. brüCfe fÜ9rt ~er ?IDeg aunä~ft (tut 'oem)8a9uarca!, aber auf3cr~ 9(tll) 'oer eigenm~en ~;e(eifeanlage bi0 in 'oie ~ät)e ber (5'Peife~ (tnftalt 'oer ~unbeß6a9nen. ~ier wirb ba0 ~a9nareal bedllffen un'o ein 3iemli~ breiter ?IDeg betreten, ber bal'o in 'oie läugß bcr AS 32 II - 1906 28

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.